

**REVISORE DEI CONTI**

**COMUNE DI PISOGNE**

**Provincia di Brescia**

**Verbale n. 30 del 10 dicembre 2022**

**PARERE**

**SUL CONTRATTO INTEGRATIVO ANNO 2022**

**( CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018 )**

Il sottoscritto Dott. Gian Mario Corioni , Revisore dei Conti del Comune di Pisogne (BS),

- visto che con la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26/03/2022 è stato approvato il D.U.P. ;

- visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26/03/2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 , nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata ;

- visto che con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 27/04/2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022-2024 ;

- viste le allegate tabelle dimostrative dell'entità della spesa e della relativa copertura finanziaria come previste dal D.Lgs 267/2000 e ss. mm. ;

- visto l'art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 , modificato dall'art. 55 del D.L. n. 150/2009, e l'art. 5 del CCNL 01/04/1999 delle Regioni, Province e Autonomie Locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004, relativamente al controllo da parte dell'Organo di revisione sulla contabilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivati dall'applicazione delle norme di legge , con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori ;

– visto l'art. 67 del nuovo CCNL 21.05.2018 che disciplina la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente ;

– visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “ a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale , anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 é abrogato “ .

Ricordati i limiti di legge,relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016 :

- la Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015 ed in particolare l'art. 1, comma 236

-l'art. 9, comma 2-bis ,ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1 , comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014

## **PREMESSO**

- che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali ;

- la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018 ;

Vista la relazione illustrativa e tecnico finanziaria predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario con la quale viene illustrato il contenuto della pre-intesa dell'appendice contratto collettivo decentrato integrativo relativo alla costituzione e utilizzo del fondo anno 2022 ;

Vista la determina n. 30 del 05/10/2022 del Responsabile dei servizi finanziari avente per oggetto : “costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2022” ;

## **VERIFICATO**

-che gli stanziamenti previsti nei capitoli di spesa del Bilancio di previsione per l'anno 2022 sono sufficienti a coprire i costi derivanti dall'applicazione del contratto decentrato integrativo;-il corretto adempimento relativo all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010;

**CONSIDERATO** che le riduzioni al trattamento accessorio , effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016 ;

**IL REVISORE** , ritiene

compatibile la spesa contrattuale con i vincoli di bilancio in quanto non ne altera gli equilibri, nonché conforme con le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale per il Comune di Pisogne:

-ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2021 e che è stato approvato il bilancio preventivo dell'anno 2022 nel quale è previsto il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio

Pisogne, lì 10 dicembre 2022

Il Revisore dei Conti  
*Gian Mario dott. Corioni*